

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (F.G.D.C.) EX ART.1, COMM. 859-869, DELLA LEGGE N.145/2018 E S.M.I. – BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 - PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Giulio Gerli

Premesso che, con deliberazioni n. 35 e n. 36 del 30.12.2025, sono stati rispettivamente approvati il D.U.P. 2026/2028 e il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

Ricordato che l'articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, prevede espressamente che:

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

Ricordato altresì che il comma 859 dell'art.1 della L. 145/2018 prescrive che:

“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

Ricordato inoltre che, come prevede il comma 868 della summenzionata norma, a “decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Dato atto che il comma 861 dell'art.1 della L. 145/2015 dispone che:

“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo

conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;

Considerato che la misura del predetto accantonamento viene determinata sulla base dei dati della Piattaforma dei Crediti Commerciali (P.C.C.), riguardanti l'ammontare dello stock del debito commerciale pregresso e gli indicatori dei tempi di pagamento e di ritardo;

Accertato che, l'ente, dai dati estratti dalla piattaforma dei crediti commerciali, area R.G.S., risulta rispettoso della normativa prevista in materia dei pagamenti dei debiti commerciali per l'anno 2025, di cui al D.Lgs. 231/2002 e delle ulteriori condizioni previste dall'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge n.145/2018.

SEZIONE A		SEZIONE B	
Verifica indicatore di riduzione del debito commerciale residuo		Verifica indicatore ritardo annuale pagamenti	
Totale documenti ricevuti esercizio 2025	5.099.932,01 €	Tempo medio ponderato di ritardo	-16
Stock debito 31/12/2025	€ 175.344,72	Percentuale accantonamento	0,00%
NO ACCANTONAMENTO: debito < 5% totale fatture esercizio 2025		NO ACCANTONAMENTO: tempo medio ponderato di ritardo=0	

Rilevato che, pertanto, questo Ente non è tenuto ad accantonare un Fondo di garanzia Crediti Commerciali nel bilancio 2026/2028.

Dato atto che la deliberazione di Giunta di cui sopra deve essere adottata entro il 28 febbraio di ogni anno sia in caso di necessità di accantonamento, sia in caso di non necessario adeguamento, posto il rispetto dei limiti sui ritardi nei pagamenti e sullo stock del debito;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile Finanziario;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e succ. modd. e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, resi dagli aventi diritto

D E L I B E R A

- Di prendere atto** che alla luce degli indicatori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) e dagli obblighi di comunicazione questo Ente, con riferimento all'esercizio finanziario 2026, non è tenuto ad effettuare l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto non vi sono ritardi nei pagamenti e lo stock del debito residuo al 31/12/2025 è inferiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, come risulta dal prospetto allegato;
- Di rendere** con separata votazione favorevole unanime resa dagli aventi diritto, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.